

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti
giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese,
Azienda USL di IMOLA e il soggetto gestore ASP
Circondario Imolese per il servizio accreditato
transitoriamente di Centro Diurno Anziani di Imola –
Integrazioni e modifiche per l'anno 2013 - Proroga per
l'anno 2014**

L'anno 2013, il giorno ____ (_____) del mese di dicembre presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 44 del 27/11/2013 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

E

- Il Gestore ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 26/09/2013 (di seguito nominata per brevità anche "ASP" o "Gestore");

Richiamati:

- il contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di Imola e il Soggetto Gestore ASP Circondario Imolese per il servizio accreditato transitoriamente di Centro Diurno Anziani di Imola di cui al Rep. Contratti N. 100 del 10/06/2011 del Nuovo Circondario Imolese;

- il contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di Imola e il Soggetto Gestore ASP Circondario Imolese per il servizio accreditato transitoriamente di Centro Diurno Anziani di Imola – Integrazioni e modifiche anno 2012 di cui al Rep. Contratti N. 156 del 3/08/2012 del Nuovo Circondario Imolese;

Considerato:

- che a seguito della nuova rideterminazione del costo del lavoro occorre procedere all'aggiornamento del costo di riferimento del servizio;

- con DGR n. 1899 del 10/10/2012 il termine per l'accreditamento transitorio è stato prorogato dal 31/12/2013 al 31/12/2014

- con Determinazione n. 528 del 24.10.2013 avente ad oggetto: "Concessione accreditamento transitorio dei servizi di assistenza domiciliare, centro diurno anziani, casa residenza anziani, centro diurno socio riabilitativo per disabili, centro socio riabilitativo residenziale per disabili – proroga al 31.12.2014" il Nuovo Circondario Imolese ha conseguentemente prorogato la validità dell'Accreditamento Transitorio

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

SI CONVENGONO LE SEGUENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. Il costo del servizio viene determinato in riferimento all' anno 2013 in complessivi **€ 52,00 giornalieri** IVA compresa. Per gli ospiti con gravi disturbi comportamentali il costo è determinato in **€ 60,00 giornalieri** IVA compresa.

2. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente dal NCI entro novembre dell' anno precedente. Il costo del servizio come rideterminato viene comunicato al Distretto, al Gestore, insieme alla tariffa a carico del FRNA ed alla quota a carico dell' utente.

3. Il costo medio effettivo viene determinato in € 57,65 giornalieri IVA compresa.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA

1. In riferimento all'anno 2013 si determina in **€ 23,00 giornalieri IVA compresa** la tariffa a carico del FRNA. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA. Nello schema allegato al presente contratto (allegato B) sono esplicitati nel dettaglio gli elementi di flessibilità e le valutazioni effettuate per la determinazione de costo del servizio, della tariffa a carico FRNA della quota di contribuzione a carico dell' utente e/o dell'ASP. Annualmente la scheda di dettaglio (allegato B) dovrà essere aggiornata dalla committenza e inviata formalmente al Gestore.

2. In riferimento all'accoglienza di persone affette da gravi disturbi comportamentali la tariffa a carico del FRNA viene definita pari a **€ 31,00 giornalieri** IVA compresa.

3. La tariffa a carico del FRNA sarà sempre e comunque rivista in riferimento all' anno successivo entro il mese di novembre.

4. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro il mese di novembre di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare la necessaria informazione agli utenti.

5. In caso di ricovero ospedaliero, assenze per malattia o altre assenze programmate dell' anziano la tariffa sarà corrisposta in misura **pari al 45%** a decorrere dal giorno successivo e fino al giorno precedente il rientro in Centro Diurno, fino ad un massimo di 15 giorni continuativi per evento.

6. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione distinta per tipologie di ospite, sulla base delle effettive presenze nominative degli ospiti in struttura certificati non autosufficienti e delle assenze programmate compresi ricoveri ospedalieri. I dati saranno desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.

7. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

ART. 15- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE

1. La retta per il servizio è determinata dal NCI ed assomma per il 2013 a **€ 29,10** per i posti semiresidenziali del Centro Diurno di Imola.

2. La retta a carico dell' ospite sarà ridotta del **20%** per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con il gestore del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio.

3. In caso di assenze programmate superiori a 15 giorni, qualora l'utente o la famiglia, ne abbia dato comunicazione 30 giorni prima, nulla è dovuto per il periodo di assenza.

3. Il Soggetto Gestore provvederà a comunicare all' utente o ai suoi famigliari e al Comune competente la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

4. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI

1. La Committenza assicura al Gestore, limitatamente al 2013 anche il pagamento della quota relativa al servizio assistenziale aggiuntivo di cui all'art. 4 per ogni giornata di effettiva presenza, pari a **€ 8,10 giornalieri** IVA compresa.

Imola,

Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte

Per l' Azienda USL: Dr. Andrea Rossi

Per il Gestore ASP: D.ssa Raffaella Stiassi

Allegati al Presente contratto :

- A) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità
anno 2012
- B) Testo integrale del contratto modificato

**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO
NELL'ALLEGATO A**

Centrdo diurno per anziani non autosufficienti

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ambito distrettuale (codice) | |
| Soggetto/i accreditato/i | Asp Centro Diurno Anziani Imola |
| Gestione mista (SI/NO) | no |

COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.

| figura prof. | costo medio unitario | base | disturbi comp. |
|---------------|----------------------|------|----------------|
| OSS | 30.944,00 | 23,3 | 37,3 |
| ANIMATORE | 32.127,00 | 3,1 | 3,1 |
| COORDINATORE | 51.896,00 | 5,0 | 5,0 |
| TOTALE | | 31,4 | 45,4 |

| classificazione ospiti | base | disturbi comp. | totale |
|-------------------------------------|--------|----------------|--------|
| | 15,43 | 5,32 | 20,76 |
| costo del lavoro in base a case mix | 484,33 | 241,66 | 725,99 |
| | 34,98 | | |

IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CENTRI DIURNO ANZIANI ACCREDITATI A GESTORI PUBBLICI O MISTI¹

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| Ambito distrettuale (codice) | IMOLA | | |
| Comune | IMOLA | | |
| Denominazione servizio | CENTRO DIURNO IMOLA - GESTIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE 2013 | | |
| Codice SIPS | S0150 5 | Numero posti convenzionati | 20 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Classificazione ospiti valevole per il 2012 in giornate complessive di presenza da PAI (da utilizzarsi in caso di inserimenti multipli sul medesimo posto) | | base | dist. comp. | Totale | con domeniche del sollievo | | |
| | | 4475 | 1544 | 6019 | | | |
| Classificazione ospiti valevole per il 2013 (precompilato se utilizzato il criterio delle giornate di presenza di cui al rigo 8) | | base | dist. comp. | Totale | | | |
| | | 15,43 | 5,32 | 20,76 | | | |
| n° OSS in base a posti, tipologia utenti e rapporti previsti nell'allegato A ² | | 3,04 | 1,68 | 4,71 | | | |
| Costo del Servizio Regionale | | | totale costo | | quota max retta utente | quota FRNA livello base | quota FRNA dist. comp. |
| | | | base | dist. Comp | | | |
| | | | 50,00 | 58,00 | | | |
| Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio | | | 29,88 | | | | |
| Elementi di flessibilità in diminuzione | | | diminuzione totale | | diminuzion e quota utente | diminizione FRNA livello base | diminuzio ne FRNA dist. comp. |
| | | | base | dist. Comp | | | |
| numero operatori (unità equivalenti) ³ | 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indicare numero ore settimanali animatore | 19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| numero ore apertura del servizio: se inferiore a 10 ore giornaliere riduzione propor.le | 10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % presenza OSS con qualifica =>65% <80% 1=SI 0=NO | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| In caso di gestioni pubbliche o miste, valutazione del costo del lavoro come elemento di flessibilità in aumento o riduzione. Se costo del lavoro maggiore rispetto a C22 viene indicata la quota aggiuntiva massima riconoscibile da parte del Comitato di distretto, se ricorrono le condizioni di cui alla DGR 2110/09 | | | aumento totale | | aumento quota utente | aumento FRNA livello base | aumento FRNA dist. comp. |
| | | | base | dist. Comp | | | |
| costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C22) ⁴ | 34,98 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Costo del servizio rideterminato, se superiore al costo di riferimento regionale da considerarsi come ipotesi masima da proporre alla valutazione del Comitato di Distretto | | | costo di riferimento | | quota max utente | FRNA livello base | FRNA dist. comp. |
| | | | base | dist. Comp | | | |
| | | | 52,00 | 60,00 | | | |
| Esclusivamente in caso di Centro diurno specialistico per le demenze individuato dalla programmazione | | | costo di riferimento | | quota max utente | quota FRNA | |
| indicare 1=SI ovvero 0=NO | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di IMOLA e il soggetto gestore ASP Circondario Imolese per il servizio accreditato transitoriamente di Centro Diurno Anziani di Imola

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

E

Il Gestore ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/10/2010, (di seguito nominata per brevità anche "ASP" o "Gestore");

Richiamati in premessa :

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITAMENTO dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITAMENTO transitorio";

- la deliberazione della Giunta Regionale, 28/03/2011 n. 390 ad oggetto "Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009".

Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 "Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della Lr. 5/94";
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti";

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a Centro Diurno Anziani;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei Servizi Sociali;
- l'immobile sede del Centro Diurno è di proprietà dell'ASP.

Visto:

- le domande e la documentazione allegata, presentate da ASP CIRCONDARIO IMOLESE Gestore dei servizi oggetto del presente contratto, ossia per la gestione in accREDITamento del Centro Diurno Anziani di Imola denominato "Casa Cassiano Tozzoli";
- la determinazione n. 493 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atti rilascio accREDITamento Centro Diurno Anziani "Cassiano Tozzoli" Imola – ASP"
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentati all'atto della domanda di accREDITamento da ASP CIRCONDARIO IMOLESE.

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la Committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte (claudia.dalmonete@provincia.bologna.it)

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Angela Morsiani (a.morsiani@ausl.imola.bo.it)

✓ **per il Gestore:**

- ASP Circondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referente Operativo: Loredana Sonja Benvenuti (loredana.benvenuti@aspcircondarioimolese.bo.it)

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno Anziani relativamente alla struttura operativa ubicata nel Comune di Imola nell'ambito della concessione dell'accREDITamento transitorio.
2. Il Gestore mette a disposizione **n. 20 posti semiresidenziali** accREDITati di Centro Diurno Anziani per l'assistenza socio-sanitaria erogata in forma semiresidenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti di cui mediamente 8 per l'accoglienza di anziani non autosufficienti affetti da gravi disturbi comportamentali.
3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITamento ed in particolare:
 - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di AccREDITamento prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.

Art. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2014.
2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accreditamento definitivo si provvederà alla sottoscrizione del relativo nuovo contratto di servizio che sostituirà integralmente il presente da intendersi anticipatamente risolto.

Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti funzionali previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO.

2. Il Gestore assicura le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accREDITAMENTO, specificando che trattasi di: maggiori livelli di assistenza socio-sanitaria; di apertura del servizio per due domeniche al mese; di un progetto denominato Caffè Alzheimer e del servizio di custodia e portineria. La remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata nell'Art. 17 .

3. Le attività e le prestazioni accessorie che, vista la contiguità della CRA Tozzoli, del Centro Diurno Tozzoli (gestiti da ASP) e della CRA di Via Venturini, presentano alcuni spazi comuni, devono essere gestite in modo coordinato, sono regolamentate come di seguito indicato:

- l'ASP fornisce il Servizio Portineria per CRA Venturini – Casa Alzheimer – Centro Diurno;
- il Gestore Comunità Solidale fornisce il Servizio gestione cucina Casa Protetta – Casa Alzheimer – Centro Diurno e il Servizio pulizie spazi ad uso comune
- il Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica è svolto mediante un'unica Convenzione con la Diocesi di Imola.

ART. 5- REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITAMENTO;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto,
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. Il Gestore si impegna alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:

1. Alimentazione e idratazione;
2. Procedure assistenziali-sanitarie più diffuse o più complesse;
3. Procedure operative per far fronte ad emergenze;
4. Bagno di pulizia;
5. Indicazioni circa l'aiuto all'assunzione di farmaci da parte del paziente;
6. Inserimento in centro diurno;
7. Utilizzo presidi per la postura o la sicurezza.

Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta presso il Centro e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

3. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (massimo semestrale) degli stessi da parte della équipe multiprofessionale;
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;

- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano Regionale Demenze;
- a collaborare nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- ad applicare le Linee Guida e i Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con i Gestori, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture.

4. Il Gestore entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.

5. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

6. La Carta dei servizi, prima dell'adozione, deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con i Comitati di Vigilanza.

ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, AUSL e Circondario Imolese Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI SU POSTO SEMIRESIDENZIALE

1. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del Nuovo Circondario Imolese. L'ammissione degli ospiti dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dall'ASP attraverso le proprie strutture operative sulla base della graduatoria unica distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.

2. Una copia del Regolamento dovrà essere sempre presente in struttura.

ART. 8 - PRESTAZIONI SANITARIE

1. Le prestazioni di assistenza infermieristica sono erogate da ASP in sinergia con il personale dell'attigua Casa Residenza Anziani C. Tozzoli.

ART.9 – ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI SANITARIE FORNITE DAL SOGGETTO GESTORE

1. Si intendono fornite direttamente dal gestore con onere a suo carico:

- Materiale di consumo sanitario: ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione come indicato nella DGR 564/2000, materiale per medicazione, detergenti e disinfettanti, materiale vario ad assorbimento, altro materiale di consumo assistenziale, etc.;
- divise e dispositivi di protezione individuale.

ART. 10 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza**. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA;
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione.
- gli oneri per i **servizi aggiuntivi** sono a carico del NCI, e di ASP limitatamente all'anno 2011.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa potrà essere sostenuta ASP.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico "Contratto individuale di assistenza" che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all'eventuale intervento economico dell'ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. Il costo del servizio viene determinato in riferimento all'anno 2013 in complessivi **€ 52,00 giornalieri** IVA compresa. Per gli ospiti con gravi disturbi comportamentali il costo è determinato in **€ 60,00 giornalieri** IVA compresa.

2. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente dal NCI entro novembre dell'anno precedente. Il costo del servizio come rideterminato viene comunicato al Distretto, al Gestore, insieme alla tariffa a carico del FRNA ed alla quota a carico dell'utente.

3. Per l'anno 2013 Il costo medio effettivo viene determinato in € 57,65 giornalieri IVA compresa.

Art 12 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni che il soggetto produttore si impegna sin d'ora ad accettare e utilizzare.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.

ART. 13- VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ANZIANI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

1. Al fine di aggiornare la valutazione della presenza di anziani con disturbi del comportamento e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA

1. In riferimento all'anno 2013 si determina in **€ 23,00 giornalieri IVA compresa** la tariffa a carico del FRNA. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA. Nello schema allegato al presente contratto (allegato B) sono esplicitati nel dettaglio gli elementi di flessibilità e le valutazioni effettuate per la determinazione del costo del servizio, della tariffa a carico FRNA della quota di contribuzione a carico dell'utente e/o dell'ASP. Annualmente la scheda di dettaglio (allegato B) dovrà essere aggiornata dalla committenza e inviata formalmente al Gestore.

2. In riferimento all'accoglienza di persone affette da gravi disturbi comportamentali la tariffa a carico del FRNA viene definita pari a **€ 31,00 giornalieri IVA compresa**.

3. La tariffa a carico del FRNA sarà sempre e comunque rivista in riferimento all'anno successivo entro il mese di novembre.

4. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro il mese di novembre di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare la necessaria informazione agli utenti.

5. In caso di ricovero ospedaliero, assenze per malattia o altre assenze programmate dell'anziano la tariffa sarà corrisposta in misura **pari al 45%** a decorrere dal giorno successivo e fino al giorno precedente il rientro in Centro Diurno, fino ad un massimo di 15 giorni continuativi per evento.

6. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione distinta per tipologie di ospite, sulla base delle effettive presenze nominative degli ospiti in struttura certificati non

autosufficienti e delle assenze programmate compresi ricoveri ospedalieri. I dati saranno desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.

7. L'Azienda U.S.L provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

ART. 15- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE

1. La retta per il servizio è determinata dal NCI ed assomma per il 2013 a **€ 29,10** per i posti semiresidenziali del Centro Diurno di Imola.

2. La retta a carico dell' ospite sarà ridotta del **20%** per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con il gestore del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio.

3. In caso di assenze programmate superiori a 15 giorni, qualora l'utente o la famiglia, ne abbia dato comunicazione 30 giorni prima, nulla è dovuto per il periodo di assenza.

3. Il Soggetto Gestore provvederà a comunicare all' utente o ai suoi famigliari e al Comune competente la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

4. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza,
- La retta a carico dell'anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso
- La retta a carico dell' utente sarà fatturata mensilmente allo stesso o ai suoi famigliari e in quota parte all'ASP nel caso di utente contribuito, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, di norma entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).

3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.

5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.

6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI

1. La Committenza assicura al Gestore, limitatamente al 2013 anche il pagamento della quota relativa al servizio assistenziale aggiuntivo di cui all'art. 4 per ogni giornata di effettiva presenza, pari a **€ 8,10 giornalieri** IVA compresa.

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.

3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

ART. 19 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 20 – RISORSE UMANE

1. Per tutto il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Tale unità sarà funzionalmente posta alle dipendenze del Gestore.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

ART. 21 – RISORSE PATRIMONIALI

1. Il Gestore è proprietario dell'immobile e di quanto in esso contenuto.

Art. 22 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:
 - esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile - gestionale,
 - richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
 - visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.
2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

Art. 23 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;
- c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
 - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
 - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
 - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode;
- b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

ART. 24 – CASI DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

ART. 25 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente articolo 24, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
- euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;

e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

ART. 27 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. il Gestore è titolare dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nella struttura di cui al presente contratto e adotterà le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. il Gestore in qualità di titolare del trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
 - garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
 - non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
 - raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre è tenuto a:
- a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
 - b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
 - c) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
 - d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03, così come modificato dall'art. 45 D. Lgs n. 5/2012; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
 - e) fornire all'Asp una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

Le parti danno atto che l'articolo "Interessi di mora" è stato erroneamente indicato con il n. 28 anziché con il numero 18.

ART. 28 - ART. 30 D.LGS 163/06

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 30 - ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

ART. 31 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Imola, 10 giugno 2011

Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte

Per l' Azienda USL: Dr. Andrea Rossi

Per il Gestore ASP: D.ssa Raffaella Stiassi
